



**POLIZIA
di STATO**



SEGRETERIA GENERALE

**DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLE CARRIERE DEL PERSONALE
DELLE FORZE DI POLIZIA E DELLE FORZE ARMATE.**

Relazione della Ugl Polizia di Stato

Onorevoli Presidenti,

Onorevoli componenti le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Difesa, la Polizia di Stato avverte la necessità di ottenere, con auspicata massima speditezza, un riordino delle carriere inteso anche e principalmente come “riordino delle funzioni”. Un provvedimento ormai essenziale e fortemente atteso da tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato.

Infatti l’attuale disciplina attiene ai decreti legislativi adottati nel 1995 e, poi, nel 2000 e 2001, che si è dimostrata “inappropriata” sotto molteplici aspetti.

Basti pensare alla progressione di carriera che ha determinato, ad oggi, il raggiungimento, per migliaia di colleghi, della qualifica apicale pur dovendo espletare, per il raggiungimento dell’età pensionabile, ancora anni ed anni di servizio. Da qui il paradosso di avere personale all’apice della carriera, che dovendo rimanere altri 25 anni nello stesso grado, con la stessa retribuzione e molte volte impiegato con

UGL POLIZIA DI STATO

**Sede legale Via Galilei nr 35, 00185 Roma – Tel 06/77591194 Fax 06/770158
www.uglpoliziadistato.it**



SEGRETERIA GENERALE

svilimento delle funzioni, si demotiva con conseguente ricaduta negativa sul lavoro.

Molte sono state le promesse di ogni componente politica nelle precedenti legislature a cui avevano fatto seguito alcuni progetti di legge, quali:

- Legislatura 14^ª - Disegno di legge N. 1302 Senatore Peruzzotti (LN);
- XIV Legislatura progetto di legge - N. 3437 d'iniziativa dei deputati ASCIERTO, LA RUSSA ecc.;

i quali, purtroppo, non hanno sortito alcun esito, anche per merito dei molti dissensi espressi su un riordino, *definito “ truffa “ o “ spot elettorale “ dalla maggioranza dei Sindacati di Polizia e CoCeR .*

Oggi, si riaprono i “sogni”, con la calendarizzazione dei lavori che devono tener conto fin dalla nascita, degli errori che in passato avevano portato a momenti di lotta per impedire un RIORDINO inappropriato. E' ancora vivo il ricordo della *lotta condotta con lo slogan “ NO a questo Riordino “ per cui oggi è auspicabile la predisposizione di un impianto normativo che valorizzi la professionalità, così come arricchita dall'anzianità di servizio quale elemento fondante di una formazione continua ed altamente professionale –l'esperienza sul campo-, e la cultura.*

Scopo essenziale, quindi, è la valorizzazione qualitativa, (rispetto delle funzioni e mancato svilimento delle stesse), ed economica con un quadro normativo chiaro, che non crei sperequazione e, proceda, nel contempo alle eliminazioni delle problematiche insorte con il riordino delle carriere del 1995 “sopravvissute” anche alla



SEGRETERIA GENERALE

legge delega n. 86 del 2001. Un provvedimento che tiene conto delle attuali problematiche che caratterizzano i vari ruoli.

La Ugl Polizia di Stato, per quanto detto, ha riscontrato la proposta della legge di delega al Governo per il *riordino delle carriere*, presentata dall'onorevole **ASCIERTO** (A.C. 137/2008), sufficientemente esaustiva nel rilevare le discrasie da sanare in seno alle Amministrazioni delle Forze dell'Ordine e, in particolare, all'interno della Polizia di Stato, ma poco sufficienti, invece, risultano essere i correttivi proposti a tali riscontrate anomalie.

E' stato utilizzato l'avverbio "sufficientemente" per attribuire a questa il merito di aver comunque individuato le lacune organizzative interne provocate dal D. Leg.vo 197/95 e dal D. Leg.vo 53/2001, nonché da ulteriori norme parallele quali il D. Leg.vo 334/2000 ed altre.

Dalla lettura dei progetti di legge C.137 Ascierio, C. 1296 Vitali, C. 1659 Speciale, C. 1708 Villecco Calipari, C. 1808 Paladino, C. 2291 Barbieri e C. 2328 Alessandri, la Ugl Polizia di Stato trova spunto per alcune considerazione che si pregia di portare alla Vs. attenzione:

Dal testo A.C. 137/2008.

"Questa legge rispetterà le anzianità e, quindi, coloro che avranno maturato, nel corso dell'attività, la professionalità necessaria per poter progredire nei rispettivi ruoli e nelle rispettive carriere, in modo diverso a quanto avviene attualmente": è



SEGRETERIA GENERALE

questo uno degli obiettivi che l'On. **ASCIERTO**, nel presentare la sua legge, si propone di raggiungere; lo fa subito, nel prologo introduttivo, ed in seguito, riconferma tale intendimento, all'art. 1, comma 2, lettera c, punto 3, del testo, allorquando prevede, per l'accesso all'istituendo ruolo direttivo ordinario, la riserva interna del 50% dei posti da destinare ai Sostituti Commissari e agli Ispettori Superiori in possesso di laurea di primo livello. L'On. **ASCIERTO**, dunque, associa, al requisito dell'anzianità quello della titolazione scolastica, ma limita – di fatto – la possibilità di progressione di carriera alle qualifiche apicali del Ruolo Ispettori, senza minimamente considerare che il diritto alla partecipazione concorsuale va garantito, pur con il presupposto di una certa anzianità di servizio, a tutto il personale e non solo a chi possiede qualifiche medio-alte.

All'art. 1, comma 2, lettera b, si legge che deve essere garantita ... *“la valorizzazione economica o economico-funzionale degli Ispettori S.U.P.S. e dei Sostituti Commissari e del personale di grado, qualifica o denominazione corrispondenti, che deve avvenire tramite: 1) l'istituzione di un apposito Ruolo direttivo con il limite al grado di Commissario capo e gradi equipollenti riservato al grado apicale del Ruolo Ispettori”*.

Un dettato normativo che appare contraddittorio, poiché se, nella premessa dell'articolato in parola, la valorizzazione economica coinvolge gli Ispettori S.U.P.S. ed i Sostituti Commissari, al punto 1), tale “valorizzazione” viene riservata solo – lo si



**POLIZIA
di STATO**



SEGRETERIA GENERALE

ripete – *al grado apicale del Ruolo degli Ispettori* e, quindi, ai soli Sostituti Commissari.

Sebbene la prerogativa di far transitare solo i Sostituti Commissari può concretizzare una scelta equilibrata, per una questione di puro rigore logico e di astaticismo, perché non considerare tra gli aventi diritto al favorevole “passaggio” gli Ispettori Capo o, perché no, gli Ispettori?

Cosa diversa e certamente di più equanime concezione sarebbe proporre il riempimento del Ruolo dei Commissari, nelle qualifiche iniziali, con il personale proveniente dal Ruolo degli Ispettori, in possesso del requisito di un’anzianità da concordare e dei titoli di studio, differenziati per livelli (Diploma di Scuola Media Superiore, Laurea di primo livello, Laurea Magistrale).

L’istituzione di *un apposito ruolo direttivo con il limite al grado di Commissario Capo*, appare oltremodo desueta ed anacronistica. A testimonianza del fallimento dei *ruoli speciali* si ricordi, ad esempio, il soppresso *Ruolo ad Esaurimento degli Ispettori Capo*, ex art. 15 del D. Leg.vo 197/95. (In relazione a ciò il nostro programma di riordino, dall’art. 25 al 32, offre , invece, un contributo circa le modalità di progressione in carriera, peraltro, condizionata, nella fase di promozione a Commissario Principale, dal possesso della Laurea di primo livello, procedura – questa – che ben surroga e sostituisce ogni altro metodo di sbarramento nell’avanzamento di qualifica).

UGL POLIZIA DI STATO

Sede legale Via Galilei nr 35, 00185 Roma – Tel 06/77591194 Fax 06/770158

www.uglpoliziadistato.it



**POLIZIA
di STATO**



SEGRETERIA GENERALE

Le guarentigie di cui al citato art. 1, comma 2, lettera b, si conseguono poi, come indica l'On. **ASCIERTO** nel successivo punto 3, con *“consequenti modificazioni dell'ordinamento del ruolo direttivo speciale e del ruolo speciale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, con possibilità di prevederne anche la soppressione, ove necessario, nonché la rideterminazione della consistenza organica dei gradi e qualifiche nei ruoli normali e la loro armonizzazione”*. A questo riguardo, viene automatico obiettare che la Polizia di Stato non ha mai istituito un *ruolo direttivo speciale*, sebbene previsto dall'art. 14 del d. Leg.vo 334 del 5.10.2000, con grave nocumento per gli Ispettori S.U.P.S. (qualifica apicale del Ruolo degli Ispettori, nel 2000), penalizzati rispetto, per esempio, a quei Marescialli dell'Arma dei Carabinieri che, in forza della Legge 217/92, sono confluiti, previa partecipazione e vincita di apposito concorso, nel *Ruolo Speciale degli Ufficiali* regolarmente costituito (anche la Guardia di Finanza ne è stata beneficiata). Diventa, allora, auspicabile ed indispensabile, oggi, in via prioritaria, prevedere una clausola di salvaguardia a favore di quegli Ispettori S.U.P.S. che non hanno mai fruito della possibilità di transitare, a concorso, nel *Ruolo Speciale dei Direttivi* e, sanata tale discrasia, dare esecuzione al dettato normativo di cui al preindicatedo punto 3. Emerge, comunque, dall'esame dell'articolo in oggetto, una evidente contraddizione tra quanto contemplato nel punto 1 e quanto nel punto 3: non può, infatti, prevedersi (punto 1) l'istituzione di

UGL POLIZIA DI STATO

Sede legale Via Galilei nr 35, 00185 Roma - Tel 06/77591194 Fax 06/770158

www.uglpoliziadistato.it



SEGRETERIA GENERALE

una **apposito ruolo direttivo** (sulla cui utilità ci si è già espressi) e, subito dopo (punto 3), statuire la **soppressione** dell'analogo ruolo già esistente!

L'Atto Camera 137/2008 sembra, inoltre, non corredato da Norme Transitorie; presenti, invece, nelle proposte di Legge presentate dai deputati **BARBIERI** (a.c. 2291/2009) e **ALESSANDRI** (A.C. 2328/2009), tra l'altro, molto simili tra loro. L'introduzione di tali transitorie previsioni eviterebbe di consegnare al Governo una delega "in bianco" e, per questo, potenzialmente foriera di determinazioni impopolari e di ingiusta collocazione dei colleghi, che – si sa – di una legge di riordino colgono maggiormente gli effetti immediati piuttosto che quelli più a lungo termine, consistenti in un riassetto giuridico ed economico complessivo.

In questo senso, le proposte "**BARBIERI**" e "**ALESSANDRI**" affrontano, come già detto, l'argomento, sebbene prevedono non già l'istituzione di un *Ruolo direttivo speciale*, come serbatoio del personale proveniente dalle qualifiche di Ispettore S.U.P.S. e di Sostituto Commissario, ma quello di un *Ruolo ad esaurimento* degli Ispettori, dove far confluire i Sovrintendenti. Su quest'aspetto, valgono le considerazioni espresse prima.

Sarebbe opportuno, inoltre, che, nella transitoria collocazione del personale, non si perdesse di vista il *giusto principio di differenziazione* consistente nella valutazione congiunta dell'anzianità di servizio, preminente, e del titolo di studio,



SEGRETERIA GENERALE

soprattutto ma non solo, per quanto attiene alle odierne qualifiche degli Assistenti Capo e degli Ispettori Capo, grandemente inflazionate nel numero.

In relazione alle criticità suesposte la Ugl Polizia di Stato ha formulato, quale contributo propositivo, la seguente proposta riportata in appendice, che pur non contraddicendo in toto i progetti di legge delega in narrativa indicati prevede alcune diversificazioni ritenute essenziali per giungere ad provvedimento concreto e risolutivo a 360 gradi delle problematiche oggettivamente sussistenti, che qui di seguito si elencano:

A. PROBLEMATICHE DELL'ATTUALE RUOLO AGENTI ASSISTENTI

1. nessuna specificità professionale è riconosciuta all'Agente, nonostante la ratio della delega ex L. 86/2001.
2. l'accesso al concorso per agente è subordinato ad aver prestato servizio di leva nelle Forze Armate, transitoriamente fino a tutto il 2020 (L. 23 agosto 2004, n. 226, art. 16, comma 4).
3. l'immissione in ruolo con la qualifica di agente e relative funzioni avviene al termine del corso annuale.
4. Sin dall'entrata in vigore del D.lvo 197 del 1995, tutti gli appartenenti al ruolo degli agenti assistenti con almeno sette anni di servizio nel ruolo ed in possesso del titolo di studio del diploma di scuola secondaria superiore, non



SEGRETERIA GENERALE

hanno potuto concorrere ad alcun concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, perché nessun concorso interno da Vice Ispettore, dal 1995 ad oggi, è mai stato indetto dall'Amministrazione della Pubblica Sicurezza nonostante il D.to L.vo 53/2001 preveda la ripartizione dei posti vacanti tra interni ed esterni.

5. Gli agenti ed assistenti arruolatisi dopo il 31.12.1997 non hanno avuto alcuna possibilità di poter concorrere al concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente.
6. la ripartizione dei posti su base provinciale inserita in ogni bando di concorso (per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente) ha penalizzato oltre modo gli appartenenti al ruolo agenti assistenti in servizio nelle province a zero posti, costringendo a rinunce o a trasferimenti d'autorità di colleghi anche con più di 25 anni di anzianità di servizio destinati in sedi distanti centinaia di chilometri dalla propria residenza.

B. PROBLEMATICHE DELL'ATTUALE RUOLO SOVRINTENDENTI

1. E' il ruolo che, tramite la sua eliminazione con la conseguente unificazione all'attuale ruolo agenti assistenti, permetterà a quest'ultimi di ottenere la sospirata apertura di carriera.
2. Il "principio dell'annualità" e della corrispondente decorrenza giuridica



SEGRETERIA GENERALE

retrodatata - introdotto con gli artt. 2 e 12 del D. lgs. 53/2001 e modificato nelle norme transitorie dall'art. 36, L. 3/2003 - ha penalizzato i corsi 15°, 16° e 17° rispetto a quelli successivi, perché non beneficiari del suddetto vantaggio. Nonostante diversi emendamenti e ordini del giorno presentati in più discussioni di leggi dal 2004 ad oggi, la problematica rimane irrisolta.

3. la ripartizione dei posti su base provinciale inserita in ogni bando di concorso (per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente) ha penalizzato oltre modo gli appartenenti al ruolo agenti - assistenti in servizio nelle province a zero posti, costringendo a rinunce o a trasferimenti d'autorità di colleghi anche con più di 25 anni di anzianità di servizio destinati in sedi di diverse centinaia di chilometri di distanza dalla propria residenza.
4. l'aumento di parametro stipendiale tra assistente capo e vice sovrintendente è irrisorio a fronte delle nuove e più gravose responsabilità connesse alle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria (+0,75 e addirittura -1,25 se il neo vice sovrintendente è un assistente capo con più di 8 anni nella qualifica).
5. Gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti con almeno sette anni di servizio nel ruolo ed in possesso del titolo di studio del diploma di scuola secondaria superiore non hanno potuto concorrere ad alcun concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore (nonostante la specifica previsione introdotta dal D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197 a modifica dell'art. 27, lett. b) del



SEGRETERIA GENERALE

D.P.R. n. 335 del 24.04.1982) .

6. Gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, privi del titolo di studio, non hanno potuto concorrere ad alcun concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore avvalendosi della specifica riserva del trenta per cento dei posti (nonostante la specifica previsione introdotta dal D.L.vo 12 maggio 1995, n. 197 a modifica dell'art. 27, lett. b) ultimo comma del D.P.R. n. 335 del 24.04.1982) .
7. Gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti non hanno potuto concorrere ad alcun concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore avvalendosi della specifica riserva del trentacinque per cento prevista per il personale vincitore dei concorsi per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti indetti dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 197 (previsione introdotta dall'art. 13 del D.L.vo 28 febbraio 2001, n. 53)

C. PROBLEMATICHE DELL'ATTUALE RUOLO ISPETTORI

1. Il periodo di frequenza del corso, sia esterno che interno, non è computato ai fini della progressione di carriera nel ruolo.
2. Gli allievi del concorso pubblico provenienti dalla vita civile, per tutti i diciotto mesi del corso non percepiscono contributi, attuandosi così una grave sperequazione rispetto agli omologhi dei Carabinieri e della Guardia di Finanza



SEGRETERIA GENERALE

che, dopo sei mesi di corso, costituiscono il rapporto di impiego con la loro amministrazione con la qualifica di base (Carabiniere - Finanziere, parametro 101,25).

3. Gli allievi già appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato del concorso pubblico - sia partecipanti ai posti riservati che non - vengono collocati in aspettativa ex art. 28, L. 668/1986.
4. La ripartizione dei posti a concorso è stilata su base regionale, unico caso in tutti i concorsi della Polizia di Stato. Il criterio si offre a discutibili scelte discrezionali del Dipartimento poiché, se l'ordine della graduatoria del concorso fa fede per le assegnazioni di fine corso, a parità di regione di provenienza è possibile - come in effetti è avvenuto - che un vice ispettore venga assegnato in una provincia della regione indicata più vicina alla propria residenza rispetto ad un pari qualifica meglio collocato in graduatoria.
5. Il principio dell'annualità dei concorsi per ispettore superiore S.U.P.S., introdotto con D. Lgs. 53/2001, ha causato illogici scavalchi giuridici in danno degli ispettori superiori S.U.P.S. già ispettori capo ruolo esaurimento del 1° e 2° corso per vice sovrintendente.

D. PROBLEMATICHE DELL'ATTUALE RUOLO COMMISSARI

1. Il Ruolo Direttivo Speciale: concorsi mai banditi dall'istituzione del nuovo



SEGRETERIA GENERALE

ruolo. Negli intenti del legislatore il concorso doveva riallineare l'ordinamento della Polizia di Stato con quello dell'Arma dei Carabinieri che con la legge 217/1992 aveva già ottenuto il ruolo speciale. La ratio dell'istituzione del Ruolo Speciale con il D. Lgs. 334/2000, oltre al riallineamento con le posizioni ordinamentale dei carabinieri, era originariamente quella di voler assegnare un *quid pluris* per la qualifica apicale del ruolo Ispettori, oggetto di disparità di trattamento con la riforma del 1995. Nei fatti, dover nuovamente concorrere per titoli ed esami con successivo corso di formazione (e sicura perdita della sede di servizio) non corrisponde alla logica di agevolazione per l'avanzamento nel ruolo superiore ed è in palese contrasto con tutti i provvedimenti di riordino operati in passato.

2. L'attuale ruolo Commissari: carriera estremamente breve. L'avanzamento dalla qualifica di base di Commissario (riservata esclusivamente ai frequentatori del corso di formazione) a quella di Vice Questore Aggiunto avviene - per merito comparativo - anche in soli sette anni e mezzo.

LA PROPOSTA DELLA UGL POLIZIA DI STATO

-----o-----



SEGRETERIA GENERALE

**MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE
ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA**

TITOLO I

Istituzione dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia

Art. 1

Istituzione dei ruoli.

Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia:

- a) ruolo degli agenti, assistenti e sovrintendenti
- b) ruolo degli ispettori;
- c) ruolo dei commissari;
- d) ruolo dei dirigenti.

Art. 2

Gerarchia.

1. La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia è determinata come segue: dirigenti, commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti.



SEGRETERIA GENERALE

2. Nell'ambito dello stesso ruolo la gerarchia è determinata dalla qualifica e nella stessa qualifica dall'anzianità.
3. L'anzianità è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione; a parità di tale data, da quella del decreto di promozione o di nomina alla qualifica precedente e, a parità delle predette condizioni, dall'età, salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso, negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito.

Art. 3

Ruolo operativo di concetto degli agenti, assistenti e sovrintendenti.

Il ruolo degli agenti, assistenti e sovrintendenti è articolato in sette qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

1. Agente;
2. Agente Scelto;
3. Assistente;
4. Assistente capo;
5. Vice Sovrintendente
6. Sovrintendente;
7. Sovrintendente capo.



SEGRETERIA GENERALE

Art. 4

Funzioni del personale appartenente al ruolo degli agenti, assistenti e sovrintendenti.

1. Agli appartenenti alle qualifiche di allievo agente, agente, agente scelto, assistente ed assistente capo sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.
2. Agli appartenenti alle qualifiche di vice sovrintendente, sovrintendente e sovrintendente capo sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
3. Il personale appartenente al ruolo degli agenti, assistenti e sovrintendenti, svolge mansioni esecutive e di concetto, richiedenti una adeguata preparazione professionale e con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute. Può, altresì, in relazione ad una eventuale specialistica professionalità posseduta, espletare compiti di addestramento e aggiornamento professionale del personale della Polizia di Stato.
4. Al personale delle qualifiche di vice sovrintendente, sovrintendente e sovrintendente capo possono, ove necessario, essere altresì conferiti incarichi di coordinamento o comando di uno o più agenti in servizio operativo o di piccole unità operative, cui impartisce ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui risponde; collabora con i propri superiori gerarchici e può sostituirli in caso di temporanea assenza o impedimento.



SEGRETERIA GENERALE

5. Il personale delle qualifiche di vice sovrintendente, sovrintendente e sovrintendente capo svolge, in relazione alla professionalità posseduta, anche compiti di addestramento del personale della Polizia di Stato.

Art. 5

Nomina ad agente.

1. L'assunzione degli agenti di polizia avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) godimento dei diritti politici;
 - b) età stabilita dai regolamenti adottati ai sensi delle normative vigenti;
 - c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 - d) titolo di studio della scuola media superiore;
 - e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1.2.1989, n. 53.
2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.



SEGRETERIA GENERALE

3. E, abrogata la norma di cui all'art. 25, comma 5, L. 226/2004.
4. Sono fatte salve le disposizioni di legge o di regolamento relativi all'immissione nel ruolo degli agenti di Polizia di Stato del personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343, dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78. Le specializzazioni conseguite nella forza armata di provenienza sono riconosciute valide, purché previste nell'ordinamento della Polizia di Stato. I posti che non vengono coperti con i reclutamenti previsti dal presente comma sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di cui ai commi precedenti.
5. I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi al corso di formazione sono nominati allievi agenti di polizia con funzioni di agente di P.S. e di agente di P.G.
6. Possono essere inoltre nominati allievi agenti, nell'ambito delle vacanze disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma I, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i quali ne facciano richiesta, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma I, e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17,



SEGRETERIA GENERALE

comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria finale.

Art. 6

Corsi di formazione per agenti.

1. Gli allievi agenti di polizia frequentano un corso della durata di dodici mesi di cui sei mesi di formazione presso le scuole per agenti, e sei mesi di applicazione pratica presso reparti o uffici della Polizia di Stato.
2. Durante il primo semestre del corso di cui al comma 1, gli allievi agenti non possono essere impiegati in servizi operativi di istituto, salvo quelli previsti dal relativo piano di studi; nel secondo semestre, solo nel caso in cui sussistano eccezionali e inderogabili esigenze di ordine pubblico.
3. Gli allievi agenti durante il periodo di formazione sono sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedano particolare qualificazione. Al termine dello stesso il direttore della scuola, sentito il comitato direttivo, esprime il giudizio di idoneità al servizio di polizia nei confronti degli allievi agenti che abbiano superato l'esame teorico-pratico. Gli allievi agenti riconosciuti idonei, pronunciano promessa solenne sono nominati agenti in prova e avviati



SEGRETERIA GENERALE

- all'espletamento del periodo di applicazione pratica di mesi sei.
4. Agli allievi agenti è attribuito il parametro stipendiale 101,25.
 5. L'applicazione pratica è svolta con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 6. Al termine della stessa gli agenti in prova conseguono la nomina ad agente di polizia sulla base di una relazione del funzionario responsabile del reparto o del funzionario dirigente dell'ufficio presso cui sono applicati. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale del periodo di formazione di cui al comma 3.
 6. Gli agenti in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, su motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio o reparto cui sono applicati.
 7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione pratica, nonché i criteri per la formazione dei giudizi di idoneità.
 8. Gli agenti che superano il periodo di applicazione pratica vengono inquadrati nella qualifica di agente.
 9. Agli agenti è attribuito il parametro stipendiale con progressione proporzionale dal 104,00 al 107,00



SEGRETERIA GENERALE

Art. 7

Dimissioni dai corsi.

1. Sono dimessi dal corso:

- a) gli allievi agenti che non superino l'esame teorico-pratico al termine del periodo di formazione;
- b) gli allievi agenti che non siano riconosciuti idonei al servizio di polizia;
- c) gli allievi agenti e gli agenti in prova che dichiarino di rinunciare al corso;
- d) gli allievi agenti e gli agenti in prova che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso – nell'arco dei dodici mesi complessivi - per più di sessanta giorni, anche non consecutivi, ovvero novanta giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso; in quest'ultimo caso gli allievi agenti e gli agenti in prova, dopo la riacquistata idoneità fisico-psichica, sono ammessi, rispettivamente, a partecipare al primo corso successivo e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica; gli allievi agenti e gli agenti in prova di sesso femminile, la cui assenza oltre trenta giorni sia stata determinata da maternità, sono ammessi a ripetere il periodo di applicazione pratica e a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri;
- e) gli agenti in prova che non superano il periodo di applicazione pratica di cui all'art. 8.



SEGRETERIA GENERALE

2. Gli allievi agenti e gli agenti in prova inquadrati nei gruppi sportivi della «Polizia di Stato-Fiamme Oro» e riconosciuti atleti di interesse nazionale o olimpici dalle rispettive federazioni o dal CONI, potranno eventualmente essere autorizzati ad assentarsi, in deroga ai termini di cui al comma I, lettera dL su specifica e motivata richiesta da parte dei succitati organi sportivi.
3. Sono espulsi dal corso gli allievi agenti e gli agenti in prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore della scuola.
5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.

Art. 8

Addestramento e corsi di specializzazione e di aggiornamento per agenti.

1. Conseguito l'accesso alla qualifica di agente di polizia, sulla base della selezione di cui all'articolo 6 comma 3 e di uno specifico rapporto sulle qualità professionali redatto dal funzionario responsabile del reparto o dal funzionario dirigente dell'ufficio presso il quale hanno compiuto il periodo di applicazione pratica, possono essere destinati alle specialità o ai servizi che richiedono particolare



SEGRETERIA GENERALE

qualificazione. A tal fine, essi frequentano corsi di specializzazione, la cui durata è stabilita con decreto del Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

2. Durante il periodo di frequenza dei corsi di specializzazione gli agenti non possono essere impiegati in attività diverse da quelle del servizio cui debbono essere destinati, se non per eccezionali e inderogabili esigenze di servizio e su disposizione del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. Ove ciò comporti l'interruzione del corso per un periodo complessivo superiore a un quarto della sua durata, esso è prorogato per un periodo pari alla durata della interruzione.

Art. 9

Promozione ad agente scelto

1. La promozione ad agente scelto si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli agenti che alla data dello scrutinio abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica nel quale è computato il periodo relativo al corso di formazione.
2. Agli agenti scelti è attribuito il parametro stipendiale con progressione proporzionale dal 108,00 al 111,00.



SEGRETERIA GENERALE

Art. 10

Promozione ad assistente

1. La promozione ad assistente si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli agenti scelti che alla data dello scrutinio abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. Agli assistenti è attribuito il parametro stipendiale con progressione proporzionale dal 112,00 al 115,00

Art. 11

Promozione ad assistente capo

1. La promozione ad assistente capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli assistenti che alla data dello scrutinio abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. Agli assistenti capo è attribuito il parametro stipendiale con progressione proporzionale dal 116,00 al 117,00.
3. Agli assistenti capo che abbiano maturato cinque anni di anzianità nella qualifica, è attribuito il parametro stipendiale con progressione proporzionale dal 118,00 al 121,00.

Art. 12



SEGRETERIA GENERALE

Accesso alla qualifica di vice sovrintendente

1. L'ammissione al corso di aggiornamento per conseguire la promozione alla qualifica di vice sovrintendente si consegue, a ruolo chiuso, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli assistenti capo e che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. Il corso di formazione sarà di almeno tre mesi presso le scuole, al quale seguirà un periodo di applicazione pratica non inferiore ad un mese.
3. Il personale che non ha potuto partecipare al corso a causa di infermità contratta per motivi di servizio, o per maternità, è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica, e viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso al quale non ha potuto partecipare, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato.
4. Ai vice sovrintendenti è attribuito il parametro stipendiale con progressione proporzionale dal 122,00 al 125,00.

Art. 13

Dimissioni dal corso.

1. È dimesso dal corso di cui all'articolo 1, il personale che è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di venti giorni, anche se non continuativi.



SEGRETERIA GENERALE

2. Il personale di cui al comma precedente è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica.
3. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio o per maternità, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a compimento il predetto corso.

Art. 14

Promozione a sovrintendente

1. La promozione alla qualifica di sovrintendente si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i sovrintendenti che alla data dello scrutinio stesso abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. Alla qualifica di sovrintendente è attribuito il parametro stipendiale con progressione proporzionale dal 126 al 127.

Art. 15



SEGRETERIA GENERALE

Promozione a sovrintendente capo

1. La promozione alla qualifica di sovrintendente capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i sovrintendenti che alla data dello scrutinio stesso abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. Alla qualifica di sovrintendente capo è attribuito il parametro stipendiale con progressione proporzionale dal 128 al 129,00.
3. Ai sovrintendenti capo che abbiano maturato sette anni di anzianità nella qualifica, è attribuito il parametro stipendiale con progressione proporzionale dal 130,00 al 132,00.

TITOLO II

ISPETTORI

Art. 16

Ruolo degli ispettori.

Il ruolo degli ispettori della Polizia di Stato è articolato in quattro qualifiche, più una ad esaurimento che assumono le seguenti denominazioni:

1. vice ispettore
2. ispettore;
3. ispettore capo;



SEGRETERIA GENERALE

4. ispettore superiore;
5. sostituto commissario.

Art. 17

Funzioni degli ispettori.

1. Al personale del ruolo degli ispettori, sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
2. Nell'espletamento dei compiti di istituto gli appartenenti al ruolo degli Ispettori sono diretti collaboratori dei superiori gerarchici.
3. In relazione alla professionalità e alle attitudini possedute, gli appartenenti al ruolo degli ispettori svolgono compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa. Agli stessi può essere affidata la direzione di distaccamenti o di uffici o unità operative equivalenti, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti, nonché compiti di addestramento o istruzione del personale della Polizia di Stato. Tenuto conto dei rapporti di gerarchia, agli stessi possono essere attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento di più unità operative nell'ambito delle direttive superiori con piena responsabilità per l'attività svolta ovvero di direzione di sottosezioni o di unità equivalenti.
4. In caso di assenza o impedimento, il personale del ruolo degli Ispettori può



SEGRETERIA GENERALE

sostituire il superiore gerarchico.

5. I sostituti commissari, oltre quanto già specificato, sono diretti collaboratori dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato. Coordinano anche l'attività del personale del ruolo degli ispettori e possono sostituire i superiori gerarchici, ove non rivestano la qualità di autorità di pubblica sicurezza, in caso di assenza o impedimento di questi.

Art. 18

Accesso alla qualifica di allievo vice ispettore.

1. La nomina alla qualifica di allievo ispettore si consegue:
 - a. nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso, comprendente una prova scritta ed un colloquio, e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53 e dell'art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359. Un sesto dei posti è riservato agli appartenenti alla Polizia di Stato che rivestono la qualifica di sovrintendente capo in possesso del prescritto titolo di studio; un ulteriore sesto dei posti disponibili è riservato agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età. Se i



SEGRETERIA GENERALE

posti riservati non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria. A parità di merito l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

- b. nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame, consistente in una prova scritta ed un colloquio, riservato al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni, del titolo di studio al comma 3, lettera d) e che, nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a "buono". Il trenta per cento dei posti è riservato al personale che riveste la qualifica di Sovrintendente Capo, anche se privo del titolo di studio
2. I bandi di concorso di cui ai punti a) e b) dovranno prevedere una ripartizione dei posti in ambito provinciale.
 3. Al concorso pubblico di cui al comma 1 lett. a) possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. godimento dei diritti politici;
 - b. età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6,



SEGRETERIA GENERALE

- della legge 15 maggio 1997, n.127;
- c. idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 - d. diploma di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
 - e. qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 10 febbraio 1989,n.53
4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma I, i quali dovranno essere indetti annualmente per tutti i posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria finale.
6. E', abrogato l'art. 28, L. 668/1986.8



SEGRETERIA GENERALE

Art. 19

Corsi per lo nomina a vice ispettore di polizia.

1. I vincitori dei concorsi di cui al precedente articolo vengono inviati alla frequenza del corso e, contestualmente, nominati allievi vice ispettori con le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria solo se vincitori già in possesso di tale funzione, ed è loro attribuito il parametro stipendiale 125,50. Per i vincitori interni che hanno già un parametro superiore, vedasi art. 3, 6^o comma, D. Lgs. 193/2003.
2. Ottenuta la nomina, gli allievi vice ispettori di polizia vincitori dei concorsi di cui al comma 1 lett. a) e comma 1 lett. b) dell'articolo precedente frequentano, rispettivamente, presso l'apposito istituto, un corso della durata di dodici e di sei mesi, preordinati alla loro formazione tecnico-professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa.
3. Durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione.
4. Gli allievi vice ispettori che abbiano ottenuto il giudizio di idoneità al servizio di polizia e abbiano superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, prestano giuramento e sono confermati nel ruolo degli ispettori con la qualifica di



SEGRETERIA GENERALE

vice ispettore, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Il giudizio di idoneità è espresso dal direttore della scuola, sentito il comitato direttivo.

5. Ai vice ispettori è attribuito il parametro stipendiale con progressione proporzionale dal 133,00 al 134,00. Ai vice ispettori con più di cinque anni di anzianità è attribuito il parametro stipendiale con progressione proporzionale dal 135,00 al 136,00.
6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del corso.

Art. 20

Dimissioni dal corso per la nomina a vice ispettore di polizia.

1. Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 20, gli allievi vice ispettori, vincitori del concorso di cui all'art. 18, comma 1 lettera a) che:
 - a) non superano gli esami del corso o non sono dichiarati idonei al servizio di polizia;
 - b) dichiarano di rinunciare al corso;
 - c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di novanta giorni anche non consecutivi ovvero di centoventi giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o da infermità



SEGRETERIA GENERALE

- dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli della Polizia di Stato, nel qual caso l'allievo è ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità.
2. I vice ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre novanta giorni è stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
 3. Sono espulsi dal corso i frequentatori responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
 4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto.
 5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione salvo che non si tratti di personale proveniente dai ruoli della Polizia di Stato o salvo che non si tratti di frequentatori che abbiano già pronunciato promessa solenne i quali vengono immessi nel ruolo agenti-assistenti-sovrintendenti con la qualifica di agente e relativo parametro stipendiale, fatta salva l'anzianità fino ad allora maturata.
 6. Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 19, gli allievi ispettori, vincitori del concorso di cui all'art. 18, comma 1 lettera b), che:



SEGRETERIA GENERALE

- a) dichiarano di rinunciare al corso;
 - b) non superano gli esami di fine corso;
 - c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta giorni, anche se non continuativi. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermità contratta durante il corso ovvero ad infermità dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso.
7. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 è stata determinata da maternità, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
8. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
9. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, su proposta del Direttore dell'Istituto.
10. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, viene



SEGRETERIA GENERALE

promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a compimento il predetto corso.

11. Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazioni d'anzianità ed è restituito al servizio d'istituto.

Art. 21

Promozione alla qualifica di ispettore

1. La promozione alla qualifica di ispettore si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con la qualifica di vice ispettore che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica stessa ed in possesso del titolo di studio come precisato dall'art.18 comma 3 lettera d).

Agli ispettori è attribuito il parametro stipendiale con progressione proporzionale dal 137,00 al 138,00.

Art. 22

Promozione alla qualifica di ispettore capo

1. La promozione alla qualifica di ispettore capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con la qualifica di ispettore che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella



SEGRETERIA GENERALE

qualifica stessa.

Agli ispettori capo è attribuito il parametro stipendiale con progressione proporzionale dal 139,00 al 140,00.

Art. 23

Promozione alla qualifica di ispettore superiore

1. La promozione alla qualifica di ispettore superiore si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con la qualifica di ispettore capo che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.

Agli ispettori superiori è attribuito il parametro stipendiale con progressione proporzionale dal 141,00 al 142,00.

Agli ispettori superiori che abbiano maturato 5 anni di anzianità nella qualifica, è attribuito il parametro stipendiale con progressione proporzionale dal 143,00 al 144,00.

Agli ispettori superiori che abbiano maturato 10 anni di anzianità nella qualifica, è attribuito il parametro stipendiale con progressione proporzionale dal 145,00 al 146,00.

Art. 24



SEGRETERIA GENERALE

Promozione alla qualifica di sostituto commissario.

1. La promozione alla qualifica di sostituto commissario si consegue a ruolo chiuso mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con la qualifica di ispettore superiore che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore ed in possesso del titolo di studio come precisato dall'art.18 comma 3 lettera d).
2. Ai sostituti commissari è attribuito il parametro stipendiale con progressione proporzionale dal 147,00 al 148,00.
3. Per il personale che abbia presentato istanza, sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b) della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, la selezione di cui al comma 1, anche con effetti retroattivi, è effettuata dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
4. Ai sostituti commissari sono attribuite, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 17, le funzioni di vice dirigente di uffici o unità organiche in cui, oltre al funzionario preposto, non vi siano altri funzionari del ruolo direttivo. Con decreto del Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza sono individuati



SEGRETERIA GENERALE

gli uffici nell'ambito dei quali possono essere affidate le funzioni predette, nonché ulteriori funzioni di particolare rilevanza tra quelle di cui al medesimo articolo 17.

5. Ai sostituti commissari che abbiano maturato 5 anni di anzianità nella qualifica, è attribuito il parametro stipendiale con progressione proporzionale dal 149,00 al 150,00.
6. Ai sostituti commissari che abbiano maturato 10 anni di anzianità nella qualifica, è attribuito il parametro stipendiale con progressione proporzionale dal 151,00 al 152,00.

TITOLO III

Art. 25

Ruolo dei commissari.

1. Il ruolo dei commissari è articolato in cinque qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
 - a) allievo commissario, limitatamente alla frequenza del corso;
 - b) vice commissario,
 - c) commissario;
 - d) commissario principale ;
 - e) commissario capo;

Art. 26



SEGRETERIA GENERALE

Funzioni del ruolo dei commissari

1. Gli appartenenti al ruolo dei commissari che rivestono la qualifica di ufficiale di P.G. e di ufficiale di P.S. svolgono mansioni di direzione di Uffici non riservati al personale del ruolo dei dirigenti o di indirizzo e coordinamento di più unità organiche nell'ufficio cui sono assegnati, individuate con Decreto del Ministero dell'Interno, con piene responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti; esercitano funzioni inerenti ai compiti istituzionali dell'Amministrazione della p.s. implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità e quelle agli stessi attribuite dalle vigenti disposizioni, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta.
2. Partecipano all'attività degli appartenenti al ruolo dei Dirigenti e sostituiscono questi in caso di assenza o impedimento.

Art. 27

Accesso al ruolo dei commissari

L'immissione al ruolo dei commissari avviene:

1. nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso, comprendente due prove scritte ed un colloquio e successivo corso di formazione della durata non inferiore a mesi diciotto presso la Scuola



**POLIZIA
di STATO**



SEGRETERIA GENERALE

Superiore di Polizia della Polizia di Stato. Un terzo dei posti è riservato agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno cinque anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età. A parità di merito l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente;

2. nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame, ed un colloquio, riservato al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a dieci anni, almeno del diploma di laurea di 1° livello tra quelli indicati con decreto, da emanare, del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, e che nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a "buono". Il trenta per cento dei posti è riservato al personale che riveste la qualifica di Sostituto Commissario, anche se privo del titolo di studio purché in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario. Il bando di concorso dovrà prevedere una ripartizione dei posti in ambito

UGL POLIZIA DI STATO

**Sede legale Via Galilei nr 35, 00185 Roma - Tel 06/77591194 Fax 06/770158
www.uglpoliziadistato.it**



SEGRETERIA GENERALE

provinciale. Al concorso pubblico di cui al comma 1 lett. a) possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, cO. 6, della legge 15.05.1997, n. 127;
- c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'Interno, da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- d) diploma di laurea di 1° livello tra quelli indicati con decreto, da emanare, del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.
- e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 10 febbraio 1989, n. 53.

3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

4. I vincitori dei concorsi, durante la frequenza del corso, sono nominati allievi commissari, rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, ed è loro attribuito il parametro stipendiale



SEGRETERIA GENERALE

150,00.

5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, i quali dovranno essere indetti annualmente per tutti i posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria finale.

Art. 28

Corsi per lo nomina a vice commissario di polizia.

1. Ottenuta la nomina, i vincitori dei concorsi di cui al comma 1 lett. a) e comma 1 lett. b) dell'articolo precedente frequentano presso l'apposito istituto, un corso della durata di diciotto mesi, preordinati alla loro formazione tecnico-professionale di ufficiali di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria.
2. Gli allievi commissari, che abbiano ottenuto il giudizio di idoneità al servizio di polizia e abbiano superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei commissari con la qualifica di vice commissario, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.



SEGRETERIA GENERALE

3. Ai vice commissari è attribuito il parametro stipendiale con progressione proporzionale dal 153,00 al 154,00. Ai vice commissari con più di cinque anni di anzianità è attribuito il parametro stipendiale con progressione proporzionale dal 155,00 al 156,00.
4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del corso.

Art. 29

Dimissioni dal corso per lo nomina a vice commissario di polizia.

1. Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 27, comma I, lettera a) gli allievi commissari che:
 - a) non superano gli esami del corso o non sono dichiarati idonei al servizio di polizia;
 - b) dichiarano di rinunciare al corso;
 - c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di novanta giorni anche non consecutivi ovvero di centoventi giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o da infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli della Polizia di Stato, nel qual caso l'allievo commissario è



SEGRETERIA GENERALE

ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso.

2. Gli allievi commissari di sesso femminile la cui assenza oltre novanta giorni è stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. Sono espulsi dal corso i frequentatori responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto.
5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione salvo che non si tratti di personale proveniente dai ruoli della Polizia di Stato ovvero, se trattasi di frequentatori che hanno pronunciato promessa solenne, la restituzione al ruolo agenti-assistenti e sovrintendenti con la qualifica di agente e relativo parametro stipendiale, fatta salva l'anzianità fino ad allora maturata.
6. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle



SEGRETERIA GENERALE

esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a compimento il predetto corso.

7. Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazioni d'anzianità ed è restituito al servizio d'istituto.
8. E, abrogato l'art. 28, L. 668/1986.

Art. 30

Promozione a commissario.

1. La promozione alla qualifica di commissario si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con la qualifica di vice commissario che abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica ed in possesso del titolo di studio come precisato dall'art.18 comma 3 lettera d).
2. Ai commissari è attribuito il parametro stipendiale con progressione proporzionale dal 155,00 al 156,00.

Art. 31



SEGRETERIA GENERALE

Promozione a commissario principale.

1. La promozione alla qualifica di commissario principale si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario che abbia compiuto sei anni di servizio effettivo nella qualifica ed in possesso almeno del diploma di laurea di primo livello.
2. Ai commissari principale è attribuito il parametro stipendiale con progressione proporzionale dal 162,00 al 164,00.
3. Ai commissari principale con più di cinque anni nella qualifica è attribuito il parametro stipendiale con progressione proporzionale dal 156,00 al 157,00.

Art. 32

Promozione a commissario capo

1. La promozione alla qualifica di commissario capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario principale che abbia compiuto sette anni di servizio effettivo nella qualifica.
2. Ai commissari capo è attribuito il parametro stipendiale con progressione proporzionale dal 158,00 al 159,00.
3. Ai commissari capo con più di cinque anni nella qualifica è attribuito il parametro stipendiale con progressione proporzionale dal 160,00 al 161,00.



SEGRETERIA GENERALE

4. Ai commissari capo con più di dieci anni nella qualifica è attribuito il parametro stipendiale con progressione proporzionale dal 162,00 al 163,00.

NORME TRANSITORIE

- Che, in via transitoria, ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione agli scrutini, con metodo comparativo, di promozione al ruolo sovraordinato, per il personale appartenente alle qualifiche di assistente capo, Ispettore Superiore S.U.P.S., Vice Questore aggiunto, o equiparate, il servizio prestato senza demerito, nella qualifica di provenienza è valutato per metà. Tale personale verrà avviato a corsi di aggiornamento in sede o presso le scuole per la durata di almeno un mese;
- Che in via transitoria per i Sostituti Commissari, in possesso del titolo di studio della laurea breve, saranno inquadrati nella qualifica di Commissario conservando la totale anzianità dall'attribuita denominazione di "sostituto commissario".
- di entrata in vigore del decreto legislativo 28.02.2001, nr.53:
- Per i vincitori dei concorsi interni, per titoli ed esame scritto, per l'accesso al corso di aggiornamento e formazione professionale per la nomina alla qualifica



SEGRETERIA GENERALE

di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, che abbiano frequentato i corsi 15°, 16° e 17°, la decorrenza giuridica della nomina è anticipata, senza alcun effetto economico ed ai fini dell'attuazione delle presenti norme transitorie, allo gennaio 1996 per il 15° corso, allo gennaio 1998 per il 16° corso ed al 1° gennaio 1999 per il 17° corso.

- il personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato, secondo l'ordine di ruolo, nella nuova qualifica ad esaurimento di Vice Ispettore conservando la metà dell'anzianità giuridica maturata nel ruolo di provenienza;
- Il restante personale del ruolo agenti, ispettori e direttivi della Polizia di Stato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inquadrati, secondo l'attuale nuovo ordine di ruolo, nella qualifica superiore ed ai fini del computo dell'anzianità di servizio agli scrutini di inquadramento, il servizio prestato senza demerito nella qualifica di provenienza, è valutato per metà ed attribuisce la nuova posizione in ruolo. Fermo restando, nel ruolo ispettori, che per accedere transitoriamente alla qualifica di Sostituto Commissario occorre almeno il titolo di studio previsto dall'art.18 comma 3 lettera d).
- In via transitoria saranno ricoperte, anche in sovrannumero e senza perdita della sede di servizio, le vacanze nelle qualifiche di Ispettore tramite selezione per Titoli dei nuovi Vice Ispettori. Titolo necessario sarà il possesso del titolo di



SEGRETERIA GENERALE

studio come precisato dall'art.18 comma 3 lettera d) o, in mancanza, quello di aver superato un concorso per titoli ed esami e successivo corso per accedere all'ex ruolo sovrintendenti. Gli Ispettori acceduti in via transitoria saranno sottoposti a corsi di aggiornamento di almeno tre mesi presso le Scuole ed almeno un mese presso le locali Questure come applicazione.

- Agli Ispettori vincitori dell'unico concorso indetto dopo il 1995 sarà computato ai fini della progressione di carriera nel ruolo, il periodo di frequenza del corso.

Note per la delega al governo:

- Per quanto riguarda il personale posto in quiescenza si prevederà il passaggio alla qualifica successiva il giorno prima del pensionamento ;
- Prevedere il riconoscimento in crediti formativi universitari dei percorsi formativi previsti
- al personale in servizio è riconosciuto un giudizio valutativo di punti 50 che può essere decurtato solo in presenza di sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto ed aumentati in presenza di particolari attività operative o riconoscimenti.



SEGRETERIA GENERALE

BREVE SCHEMA RIASSUNTIVO DI APPLICAZIONE NORME TRANSITORIE

(l'anzianità e' intesa nella qualifica e senza demerito tranne che per i sovrintendenti dove si parla di anzianità' di ruolo e per i Sostituti Commissari dove si parla di anzianità di denominazione)

- COSA E' ORA
 - COSA DIVENTERA'

- Agente scelto con 3 anni di anzianità
 - **Assistente con 1,5 anni di anzianità.**

- Assistente Capo con 12 anni di anzianità
 - **Sovrintendente con un anno di anzianità**

- Tutti i Sovrintendenti non diplomati con anzianità nel ruolo di provenienza di 14 anni



SEGRETERIA GENERALE

○ Vice Ispettore con 7 anni di anzianità

- Tutti i Vice Ispettori diplomati o vincitori del concorso per esami con anzianità nel ruolo di provenienza di 14 anni avremo

○ Ispettore con due anni di anzianità

- Ispettori vincitori di concorso con 2,5 anni di anzianità che diventa previo riconoscimento del corso, pari a 18, di 4 anni

○ Ispettore capo con 2 anni di anzianità

- Ispettore Capo senza diploma con 12 anni di anzianità

○ Ispettore superiore con 6 anni di anzianità

- Ispettore Capo, in possesso del titolo di studio del diploma, con 12 anni di anzianità



SEGRETERIA GENERALE

- Sostituti Commissari con 1 anno di anzianità
- Ispettori S.U.P.S., non in possesso del titolo di studio del diploma, con 12 anni di anzianità
 - vice commissari con 6 anni di anzianità (l'ulteriore progressione di carriera è subordinato al titolo di studio previsto –diploma-)
- Ispettori S.U.P.S., in possesso del titolo di studio del diploma, con 12 anni di anzianità
 - Commissari con 1 anno di anzianità (l'ulteriore progressione di carriera è subordinato al titolo di studio previsto –laurea breve-)
- Sostituto Commissario, con titolo di studio della laurea breve, con otto anni di anzianità
 - Commissario Principale con due anni di anzianità.



SEGRETERIA GENERALE

N.B. = La graduatoria all'interno della qualifica di inquadramento sarà determinata dalla valutazione dei titoli posseduti (titolo di studio ecc.)